



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 di Registro

Seduta del 21/04/2023

Oggetto: ESENZIONE PAGAMENTO DEL CANONE UNICO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 816 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 PER LE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO DI CUI ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287 RILASCIATE IN REGIME SEMPLIFICATO AI SENSI DELL'ART. 9-TER COMMI 4 E 5 DEL DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 176/2020.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **aAprile** alle ore **08:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita la Giunta comunale.

Nominativo	Presente	Assente
MANGIANTE GIAN ALBERTO	X	
COVACCI ELISA ELENA	X	
BERSAGLIO DANILO	X	
ONETO CHIARA	X	
SANGUINETI LUCA	X	
PIAZZE ENRICO	X	

Assume la presidenza della seduta **Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante**

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 9 – ter commi 4 e 5 del D. L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020 che disciplina che le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono autorizzate, in regime autorizzatorio semplificato, alla posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO che le suddette occupazioni di suolo pubblico in ampliamento a quelle già esistenti ed autorizzate non sono subordinate dal 1/1/2021 alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 purché concesse ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19.

RICHIAMATO l'art. 10 – ter comma 1 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022 che disponeva la proroga al 30/09/2022 del regime semplificato per il rilascio delle autorizzazioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sempre al fine di promuovere sia la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sia il distanziamento sociale. La proroga di cui sopra è subordinata all'avvenuto pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. 160/2019.

PRESO ATTO che il suddetto termine del 30/09/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2022 dal D.L. n. 144/2022 art. 40 comma 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 175/2022, e al 30/06/2023 dall'art. 1 comma 815 della L. 197/2022

PRESO ATTO che dal combinato disposto dell'art. 1 comma 815 Legge 197/2022 e dell'articolo 1 comma 22 quinquies del D.L. 198/2022 è stato ulteriormente modificato l'articolo 40 del D.L. n. 144/2022 disponendo la proroga al 31/12/2023 della disciplina prevista dall'art. 9-ter comma 5 della Legge 176/2020 in tema di semplificazioni per l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;

TENUTO CONTO quindi che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza Covid, a far data dal 01/01/2021 e comunque non oltre il 31/12/2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei titolari di attività di somministrazione di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni) non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 che prevedono la richiesta preventiva alla sovrintendenza dei beni culturali.

PRESO ATTO che l'art. 10-ter del D.L. n. 21/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022 al comma 2 prevede che la proroga delle occupazioni temporanee di suolo pubblico in ampliamento di cui al sopracitato art. 9-ter comma 4 della L. 176/2020 è subordinata al pagamento del canone unico di cui all'art. 1 comma 816 della legge 160/2019 e che i comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento

del canone sempre limitatamente alle attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 01/04/2022 con la quale era stata disposta l'esenzione dal 01/04/2022 al 30/09/2022 dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 per le occupazioni concesse alle attività di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287 del 25 agosto 1994 tenuto conto di quanto stabilito dall'art 4 comma 3 -quater del D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020 già esonerate per legge dal pagamento del canone dalla data del 1° maggio 2020 al 31 marzo 2022.

PRESO ATTO, inoltre, che con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale era stato disposto che a far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle attività di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e preso atto della proroga al 31/12/2023 (deroga all'obbligo di richiedere parere alla sovrintendenza) del regime agevolativo per la concessione delle occupazioni in ampliamento di suolo pubblico per le attività di somministrazione di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287 e preso atto che ai sensi dell'art. 10 – ter comma 2 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022 il comune ha la potestà di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le suddette attività.

DATO ATTO che la proroga della concessione di occupazione suolo in ampliamento di cui sopra ai sensi del comma 2 dell'art. 10 – ter comma 2 del D.L. n. 21 del 21/03/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 20/05/2022 è comunque subordinata al pagamento del canone unico.

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento per la disciplina del canone unico per le concessioni di occupazioni suolo e per le esposizioni pubblicitarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2022;
- le vigenti tariffe per l'applicazione del canone unico per le concessioni di occupazioni suolo e per le esposizioni pubblicitarie approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/04/2021 e confermate per l'anno 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2022;
- il D.Lgs. 267/2000
- lo Statuto Comunale

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) stante le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione e nel rispetto dell'art. 10-ter comma 2 del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 51/2022, l'esenzione dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 comma 816 e seguenti della L. 160/2019 dal 01/01/2023 sino alla data del 30/09/2023 per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate in regime semplificato e non subordinate alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 così come già disposto dall'art. 9-ter, commi 4 e 5 del D.L. n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2020 concesse in ampliamento per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al punto 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni rilasciate a favore delle attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica;

2) di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari e al Dirigente dei Servizi Generali e Polizia Municipale gli atti conseguenti;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott. Gian Alberto Mangiante

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate